CAMERA DEI DEPUTATI N. 262

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZAMPARUTTI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI

Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, per la liberalizzazione del lavoro a domicilio

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si prefigge, con interventi di abrogazione parziale della legge n. 877 del 1973 – fermo restando, nel rispetto delle convenzioni internazionali intervenute in materia, il generale principio di non discriminazione e di parità di trattamento in favore dei lavoratori a domicilio – di liberalizzare il lavoro a domicilio, estendendo allo stesso la disciplina del lavoro subordinato nell'impresa, secondo la norma generale di cui all'articolo 2128 del codice civile. La disciplina speciale del lavoro a domicilio è ormai divenuta anacronistica, in quanto determina un irrigidimento del mercato del lavoro che va a danno innanzitutto dei più bisognosi, dei giovani e delle donne. Le misure che qui si propongono non incidono sull'articolo 1 della legge n. 877 del 1973, concernente la definizione del lavoro a domicilio, né sull'articolo 9 della stessa legge, che, al primo comma, richiama l'applicazione della normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, ad esclusione dell'integrazione salariale. Ferma restando l'assoluta, drammatica

urgenza di un intervento complessivo sul sistema degli ammortizzatori sociali, non si determina, dunque, alcuna riduzione degli attuali livelli di tutela. Restano garantite l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per la tubercolosi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La presente proposta di legge prosegue una storica battaglia dei radicali, che per la liberalizzazione del lavoro a domicilio promossero con successo, nel 1999, una proposta di *referendum* abrogativo popolare, sulla quale tuttavia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2000, si pronunciò – contro la Costituzione che avrebbe dovuto difendere – per l'inammissibilità, impedendo ai cittadini italiani di esprimersi in merito.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli articoli 2, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, sono abrogati.

€ 0,35

16PDL0002430